

INTRODUZIONE

Cominciare un percorso di tesi che tratti del diritto dell'immigrazione non è facile. Vi sono delle particolarità sue proprie che non si riscontrano in altri rami della scienza giuridica.

In primis appare ragionevole chiedersi: che cos'è l'immigrazione? Ma anche: cosa s'intende per 'im-migrato'? E soprattutto: chi decide che un individuo *sic et simpliciter* è 'straniero' rispetto ad 'altri' individui? In generale, chi regola – se effettivamente c'è qualcuno o qualcosa che pone delle regole – il fenomeno migratorio? Sono i soggetti che si spostano o quelli che accolgono da altri territori a decidere quali sono le regole 'migliori' per i primi?

È pacifico che ogni società, ogni aggregazione umana non può vivere senza un articolato di regole che disciplinano i rapporti tra gli individui che la compongono. Tali regole concorrono a disciplinare la vita organizzata della comunità¹.

La caratteristica dell'organizzazione è l'essenza che contraddistingue una collettività dai soli 'agglomerati' di persone. L'organizzazione si basa perciò su delle regole. Si hanno dunque sia regole di condotta, che governano il comportamento che ogni membro del gruppo deve osservare nei rapporti interpersonali, sia regole di struttura (o di competenza), cioè quelle stabilite da appositi organi che ne disciplinano la formazione, i poteri e il loro funzionamento.

In generale, le norme sono decise da organi eletti dal popolo di quella particolare comunità. Ad esempio, nell'ordinamento italiano, l'art. 1, secondo comma della Costituzione, stabilisce che la «sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione». Se ne desume che le norme decise dalle assemblee rappresentative elette per mezzo del voto degli elettori della comunità siano espressione della volontà della maggioranza dei medesimi elettori.

La linearità dello schema 'decisioni dell'organo rappresentativo corrisponde alla volontà di coloro che hanno eletto i membri dell'organo' viene meno quando si tratta il diritto degli stranieri.

Le norme di questa branca del diritto riguardano regole poste da Stati che non sono quelli della comunità originaria degli individui e che, nonostante ciò, incidono

¹ A. TORRENTE, P. SCHLESINGER, Manuale di diritto privato XX ed., a cura di F. Anelli e C. Granelli, Giuffrè editore, Milano, 2011, pag. 3

enormemente sui loro diritti (ed obblighi). In altre parole «le norme del diritto degli stranieri riguardano persone che mai neppure indirettamente le hanno volute»².

A ciò si aggiunga un'altra rilevante caratteristica: poiché trattasi di disposizioni normative -leggi e più frequentemente decreti-legge e decreti legislativi- che dipendono dalla volontà popolare, esse sono soggette a mutamenti repentini. In Italia, i Governi che si succedono al potere modificano spesso contenuti o applicazione della regolamentazione, seppur nei limiti costituzionali, europei e internazionali.

Basti pensare che il Testo unico sull'immigrazione, approvato con decreto legislativo numero 286 del 1998, ha subito nel corso degli ormai vent'anni di vigenza più di trenta modifiche. Ciò ha provocato un notevole sforzo interpretativo per gli operatori del diritto (e non), i quali sono chiamati ad un costante e continuo aggiornamento.

Anche la nostra trattazione ha dovuto fare i conti con i numerosi cambi di disciplina della materia immigrazione, che, lungi dall'essere un fenomeno meramente domestico, assume una dimensione universale.

Nel primo capitolo si svolgerà una ricognizione delle fonti che, partendo dall'istituto dell'asilo, metterà in luce come il fenomeno migratorio debba essere necessariamente guardato da un punto di vista che va oltre i confini dei singoli Stati nazionali. Dalle fonti di diritto internazionale si analizzeranno poi le fonti di diritto europeo (CEDU e UE) per poi passare a quelle interne (Testo unico sull'immigrazione, TUI) con un particolare focus sulla genesi normativa del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Nel secondo capitolo, l'analisi si farà più specifica. Si metteranno a confronto le singole figure di protezione internazionale (lo *status* di rifugiato e la protezione sussidiaria) con la figura atipica centrale della nostra discussione: la protezione per motivi umanitari. Il pregio di tale discorso sarà quello di spiegare la clausola aperta contenuta nell'art. 5, co. 6 del TUI, grazie alle sentenze dei Tribunali che decidono sui ricorsi proposti dai richiedenti asilo.

Il terzo ed ultimo capitolo si incentrerà sulla procedura che il cittadino *extra* UE deve attivare una volta arrivato sul territorio italiano al fine di ottenere la protezione internazionale o interna. Si terrà conto che il procedimento è stato da ultimo modificato dalla legge numero 46 del 13 aprile 2017, recante «le nuove disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale», che ha convertito con modifiche il decreto-legge numero 13 del 17 febbraio 2017 (c.d. decreto- Minniti).

² P. BONETTI, Editoriale, in *Diritto, immigrazione e cittadinanza*, n. 2/2018

La riforma ha l'intento di accelerare la definizione dei procedimenti, attraverso misure che portano ad una maggiore professionalizzazione dei componenti delle Commissioni territoriali e dei Tribunali (es. è la creazione di Sezioni specializzate presso i Tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'Appello per le materie afferenti la protezione internazionale, l'immigrazione e la libera circolazione delle persone); tramite l'introduzione di strumenti di registrazione audio-visiva e l'ausilio di sistemi automatici di riconoscimento vocale per la trascrizione si cerca di migliorare l'esperienza del colloquio personale del richiedente avanti le Commissioni. Con amarezza, si constata che con l'etichetta 'accelerazione' si è giustificata anche l'abolizione del giudizio di appello che, pur non essendo coperto da norme costituzionali, resta una tutela importante nel sistema giuridico italiano: in tale modo sarà solo il giudice di primo grado a conoscere il merito della questione.

La trattazione si conclude con un proposta di lettura del fenomeno 'migrazione' differente rispetto a ciò che siamo abituati a leggere sui giornali o ad ascoltare dai *mass media*. Tale invito viene rivolto (quasi) esclusivamente al legislatore sia europeo che italiano, con l'intento di abbandonare la logica emergenziale che connota la materia ed abbracciare, invece, un punto di vista che guardi agli eventi storici degli ultimi anni come qualcosa di strutturale e sistemico.

Dal punto di vista interno, l'attenzione si concentra sull'importanza assunta dalla protezione per motivi umanitari che, stando ai dati del Ministero dell'interno³, risulta la prima forma di permesso di soggiorno riconosciuta in Italia. La sua forte rilevanza discende da una caratteristica fondamentale: essere la norma di salvaguardia, poiché dai presupposti non tipizzati, dell'intero sistema di protezione dello straniero.

³ Stando ai dati dei primi cinque mesi del 2018, la protezione per motivi umanitari è riconosciuta in media al 30% dei richiedenti asilo

CAPITOLO 1 IL SISTEMA DELLE FONTI NEL DIRITTO DELL'IMMIGRAZIONE

1.1 Le fonti di diritto internazionale

Se volessimo chiederci per quale motivo partire dalle fonti di livello internazionale per introdurre la trattazione, sarebbe utile dare uno sguardo alla nozione di «Immigrazione» fornitaci dalla dottrina, ove si legge che «per immigrazione si intende il trasferimento di una persona in uno Stato del quale non è cittadina al fine di ivi stabilirsi»⁴. Ma soprattutto «l'attraversamento della frontiera distingue l'immigrazione dai movimenti migratori interni ad uno Stato» con ciò indicando che nella definizione da noi accolta vi è un rapporto che riguarda due Stati o per lo meno un soggetto che ha cittadinanza diversa rispetto allo Stato di destinazione. La migrazione presuppone sul piano giuridico una libertà di circolazione, intesa come libertà di lasciare qualsiasi Stato, compreso il proprio. Andando ad indagare quali sono le cause di questo fenomeno, sempre nella definizione da noi accolta, si sottolinea che «[...] L'immigrazione può esser determinata da una scelta individuale o da circostanze particolari che *costringono* un soggetto a lasciare il proprio Paese e a trasferirsi in un altro Stato. Si parla in questo secondo caso di immigrazione forzata, innescata da un elemento di *coercizione* che può essere di origine artificiale o naturale. [...] La situazione di coloro che migrano per sfuggire ad una persecuzione individuale o ad una situazione nella quale vi sia un rischio di perdere la vita, subire torture o altri gravi danni è disciplinata dalle norme sulla protezione internazionale»⁵. Nei casi di migrazione forzata, la libertà di circolazione dell'individuo viene meno. Non si parlerà più di una migrazione volontaria basata sulla libera scelta dell'individuo dettata da ragioni economiche, ma entreranno in gioco altri nuovi fattori che caratterizzano questa nuova figura di migrante.

In tali casi la dottrina internazionalistica ha da sempre fatto riferimento alla parola «asilo». Nello specifico «il termine asilo è impiegato nella pratica internazionale per indicare il rifugio e la protezione accordati dallo Stato entro la propria sfera territoriale ad individui che vi siano penetrati per sfuggire alla giustizia o per sottrarsi alla condizione di cose esistente nel territorio dello Stato da cui provengono. Si parla,

⁴ C. FAVILLI, Immigrazione (Diritto dell'Unione Europea), in Enciclopedia del diritto, Annali V, Giuffrè editore, Milano, 2012, pp. 675-694

⁵ C. FAVILLI, op. cit.

in questo senso, di asilo territoriale o di asilo esterno o di asilo sul territorio dello Stato»⁶.

Ebbene, dando uno sguardo d'insieme al diritto internazionale, si può distinguere fra diritto internazionale generale e diritto particolare, cioè tra norme che si indirizzano a tutti gli Stati in quanto tali e norme che, invece, rispondono ad una logica pattizia e perciò vincolano solo gli Stati che hanno ad esse aderito⁷. Il primo importante atto internazionale da ricordare è la Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU⁸ e contenente una serie di principi, tra i quali si menzionano quelli sanciti dagli artt. 13 e 14. Ricordiamo che essa è una mera dichiarazione di principi la quale, seppur evento storico di notevole importanza, non costituisce fonte di diritto internazionale in quanto l'Assemblea generale delle Nazioni Unite non è organo dotato di poteri legislativi e le sue risoluzioni non possiedono carattere vincolante⁹.

L'art. 13 della Dichiarazione ONU riguarda la libertà di movimento e di residenza: essa distingue fra la libertà di movimento all'interno dello stesso Stato (co.1) e la libertà di lasciare il proprio Stato, quindi migrare in un altro, per poi farci ritorno (co.2). Il diritto di muoversi liberamente all'interno di uno Stato è condizionato dall'ingresso legalmente avvenuto all'interno del medesimo. Ogni Stato conserva il potere di disciplinare quando uno 'straniero' è legalmente residente nel proprio territorio; la disciplina dettata deve essere conforme agli obblighi internazionali imposti a tale Stato¹⁰ e lo straniero entrato illegalmente, ma che successivamente abbia regolarizzato il suo ingresso è considerato alla stregua di colui che è entrato fin dall'origine legalmente¹¹.

L'articolo 14 sancisce che «ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri Paesi asilo dalle persecuzioni» e perciò dà diritto a ciascuno di cercare asilo¹² nel territorio di qualsiasi Stato non facendo corrispondere per lo Stato un obbligo di accettare il soggetto richiedente; tra l'altro la norma parla appunto di 'cercare' e non

⁶ M. GIULIANO, Asilo (diritto di) - c) Diritto internazionale, in Enciclopedia del diritto, Giuffrè editore, Milano, 1958, pp. 209 ss.

⁷ B. CONFORTI, Diritto internazionale, Editoriale scientifica, Napoli, 2014

⁸ Risoluzione 10.12.1948, n.217-III

⁹ B. CONFORTI, op. cit.

¹⁰ A. PAPISCA, La Dichiarazione Universale dei diritti umani commentata dal Prof. Antonio Papisca, disponibile al sitoweb: <http://unipd-centrodirittiumani.it/it/dossier/la-dichiarazione-universale-dei-diritti-umani-commentata-dal-prof-antonio-papisca/3>

¹¹ A. PAPISCA, op. cit.

¹² L'art.14 (né tantomeno l'intero testo) fornisce una definizione di asilo (territoriale) pur sancendone il diritto.

di 'ottenere', quindi lo Stato nemmeno è tenuto ad esaminare la domanda inoltratagli (che può perciò non tenere in considerazione)¹³.

Andando più nello specifico, chiediamoci in cosa consiste dunque il diritto (se può esser chiamato tale) di asilo territoriale oggi giorno e quando è prevista la sua concessione, *rectius*: quali sono le condizioni previste dal diritto internazionale per il riconoscimento di questo *status*. Il diritto di asilo spetta all'essere umano in quanto portatore *ex se* di un bagaglio di diritti, l'individuo quale soggetto con propria dignità e proprio valore. D'altra parte, non può esserci diritto d'asilo senza che vi sia uno Stato che assicuri la protezione, una prestazione positiva che si concretizza in un potere di accordare accoglienza sul proprio territorio per sottrarsi alla giustizia o alle persecuzioni di un altro Stato, nella protezione e nella possibilità per l'asilante di godere delle libertà fondamentali¹⁴. Il diritto d'asilo coinvolge il concetto di sovranità statale, per cui – come già accennato- non può ritenersi esistente un vero e proprio obbligo di accoglienza gravante sugli Stati; infatti in assenza di precise previsioni nazionali ed internazionali l'asilo è destinato a rimanere <<una scatola vuota>>¹⁵, senza ciò pare difficile obbligare gli Stati ad un riconoscimento forzato. Per tale motivo la comunità internazionale ha avvertito l'esigenza di un accordo giuridicamente vincolante che obbligasse gli Stati a riconoscere tale diritto e che avesse una portata più ampia possibile.

È la Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status di rifugiato¹⁶ a rispondere a questo bisogno. Sia nel preambolo sia nella nota introduttiva redatta dall'Ufficio dell'UNHCR¹⁷ nel 2010, riconosce il diritto delle persone di chiedere asilo dalle persecuzioni negli altri paesi il 'centrepiece of international refugee protection today'¹⁸. La Convenzione è entrata in vigore nel 1954. Oltre a sancire una serie di diritti

¹³ Si veda G. FERRARI, L'asilo nel diritto internazionale, in Pubblicazioni studi e ricerche, UNHCR, (reperibile al sitoweb: https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/9giovanni_ferrari_lasilo_diritto_internazionale.pdf), che sottolinea anche l'ambiguità lessicale/interpretativa del testo normativo in esame nonché l'enorme differenza di significato che scaturirebbe dall'utilizzo del verbo 'ottenere' invece che 'cercare', in quanto quest'ultimo sottintende <qualcosa che non si è ancora trovato>.

La discrezionalità dello Stato in materia di riconoscimento della domanda di asilo, dovuta appunto alla ambigua formulazione dell'art.14 della Dichiarazione, che sembra/appare creare un diritto soggettivo del richiedente asilo è sottolineato anche da F. RESCIGNO, Il diritto di asilo, Carocci editore, Roma, 3a ristampa ottobre 2015, pagg. 13-14, la quale aggiunge che la Dichiarazione «manca però di prevedere un corrispettivo dovere che obblighi gli Stati alla concessione dell'asilo stesso».

¹⁴ F. RESCIGNO, op. cit., pp. 43-46

¹⁵ Sono sempre le parole di F. RESCIGNO, op. cit.

¹⁶ Ratificata dall'Italia con legge 24 luglio 1954, n. 722, ed entrata in vigore il 13 febbraio 1955; successivamente modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95

¹⁷ Si veda "The Introductory note by the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees", annessa al testo della Convenzione, al sito <http://www.unhcr.org/3b66c2aa10>

¹⁸ A dire il vero, come sottolineano più autori, vi è differenza fra diritto di asilo e diritto al rifugio. Noi facciamo nostra la ricognizione di F. RESCIGNO, op. cit., che 1) in primis sottolinea come il rifugio sia previsto da convenzioni internazionali mentre l'asilo no; 2) quindi non esiste un regime giuridico dell'asilo, il quale risulta provenire da un complesso di norme

che gli Stati contraenti sono tenuti a garantire al rifugiato in quanto tale, la Convenzione conia una nozione valevole per tutti gli Stati di "rifugiato". Poi, è grazie all'interpretazione evolutiva del suo testo che tali diritti (e rispettivi obblighi da parte degli Stati paciscenti) sono stati riconosciuti anche a coloro i quali non sono già rifugiati bensì richiedenti asilo, costituendo così una protezione per chi ha già toccato il suolo straniero e per chi è in attesa dell'esito della domanda di protezione avanzata davanti l'organo competente¹⁹.

Originariamente la Convenzione prevedeva due importanti limiti alla sua portata applicativa: il primo era costituito dalla provenienza geografica dei rifugiati, circoscritta all'Europa²⁰, mentre il secondo di ordine temporale poiché si riferiva a fatti avvenuti anteriormente al 1° gennaio 1951²¹. Per una applicazione più ampia possibile si è mossa l'importante modifica al testo apportata con il Protocollo del 1967²², tramite la quale si allarga la platea di beneficiari a tutti gli individui senza distinzione di provenienza geografica ed esclusi i limiti temporali.

Ai fini della nostra trattazione è estremamente importante affrontare l'analisi dell'art. 33 della Convenzione, rubricato «Divieto d'espulsione e di rinvio al confine»: è il divieto di respingimento o divieto di *refoulement*. L'art. 33 così recita: «1. Nessuno Stato Contraente espellerà o respingerà, in qualsiasi modo, un rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche. 2. La presente disposizione non può tuttavia essere fatta valere da un rifugiato se per motivi seri egli debba essere considerato un pericolo per la sicurezza del paese in cui risiede oppure costituisca, a causa di una condanna definitiva per un crimine o un delitto particolarmente grave, una minaccia per la collettività di detto paese».

Il principio di *non-refoulement* consiste nel divieto imposto allo Stato di respingere un soggetto dal proprio territorio verso quello di un altro Stato nel quale teme di subire delle persecuzioni, un respingimento che non può avvenire nemmeno verso un Paese terzo, il quale potrebbe in un secondo momento 'mandare' il soggetto verso il Paese

scritte e non scritte; 3) il rifugio è species del genus asilo, in quanto quest'ultimo può esser richiesto da 'profughi', categoria al cui interno vi è una multiforme tipologia di soggetti, uniti dal fatto di esser costretti ad uno spostamento coatto

¹⁹ E. MITZMAN, *Accoglienza nell'emergenza: profili normativi e organizzativi a livello internazionale*, in *Modelli di disciplina dell'accoglienza nell'emergenza immigrazione*, a cura di J. Woelk, F. Guella, G. Pelacani, Editoriale scientifica, Napoli, 2016

²⁰ Da ricordare che la Convenzione viene adottata dopo il secondo conflitto mondiale, nel quale a perdere la vita furono perlopiù europei

²¹ La Convenzione non si sarebbe applicata a fatti avvenuti dopo quella data

²² Risoluzione 16.12.1967, n.2198-XXI

di temuta persecuzione. Ciò che la norma richiede è il fondato timore delle persecuzioni, in quanto la sua ratio è proprio quella di proteggere un diritto fondamentale quale quello alla vita ed alla libertà personale²³. La norma è destinata ad operare sia nei confronti dei rifugiati che dei richiedenti asilo. Di conseguenza, il soggetto che richiede protezione internazionale all'interno dello Stato italiano, qualora non risponda ai requisiti previsti per la concessione di tale *status* contemporaneamente all'accertamento del divieto di espulsione, ha diritto al conseguimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari (di questo ci occuperemo più approfonditamente nel secondo capitolo, quando si farà riferimento ai casi concreti di concessione del permesso di soggiorno di cui sopra).

La Convenzione di Ginevra istituisce anche l'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR). L'UNHCR è l'Agenzia dell'ONU con funzioni di protezione internazionale per quanto concerne rifugiati, sfollati ed apolidi. Istituita nel 1950 con Risoluzione dell'Assemblea Generale n. 428 (V), che ne costituisce anche lo Statuto, è un'Agenzia non governativa, umanitaria e non politica che coordina la protezione dei rifugiati in tutto il mondo.²⁴

L'art. 35 della Convenzione, rubricato «Cooperazione delle autorità nazionali con le Nazioni Unite», impone agli Stati contraenti l'obbligo di cooperare con tale agenzia «nell'esercizio delle sue funzioni e facilitare in particolare il suo compito di sorveglianza sull'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione». Al comma. 2 dello stesso articolo «gli Stati Contraenti s'impegnano a fornire, nella forma appropriata, le informazioni e le indicazioni statistiche richieste circa: a) lo statuto dei rifugiati; b) l'esecuzione della presente Convenzione e; c) le leggi, le ordinanze e i decreti che sono o entreranno in vigore per quanto concerne i rifugiati». Si nota così che la protezione dei rifugiati è il cuore dell'attività dell'UNHCR, un'attività che è stata implementata nel tempo e che porta ad oggi quest'agenzia ad intervenire in modo preponderante in qualsiasi passaggio del procedimento relativo alla richiesta di protezione. Ai fini della nostra esposizione interessano:

1. Assicurare l'ottenimento dell'asilo e l'ammissione ai Paesi d'asilo, intervenire, se necessario, per evitare il *refoulement* ed agevolare le procedure per determinare lo *status* di rifugiato;

²³ F. RESCIGNO, op.cit., pag. 91

²⁴ Per lo Statuto dell'UNHCR: <https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2015/12/Statuto-UNHCR.pdf>

2. Collaborare con alcuni governi per definire la registrazione e la documentazione, partecipando alle procedure nazionali per la determinazione dello *status* di rifugiato.²⁵

2. Le fonti di diritto europeo

2.1 Il diritto dell'Unione europea

Il diritto di asilo è materia in cui l'Unione europea ha legiferato attraverso una serie di norme. A questo proposito, è doverosa una premessa: non è presente un quadro coerente e completo di regole vincolanti all'interno dell'ordinamento giuridico europeo che potrebbe esser chiamato '*European Migration law*'. Inoltre, il fenomeno della migrazione all'interno dell'UE è regolato da una combinazione di leggi nazionali, diritto europeo in senso stretto²⁶, Convenzione europea dei diritti umani e obblighi internazionali in capo all'Unione così come agli Stati membri *uti singuli*. Volendo far propria la scelta di campo suggerita da una studiosa del diritto europeo in materia d'asilo²⁷, vi sono fonti che incidono direttamente sull'immigrazione (regolamentazione dei flussi migratori e condizione giuridica del cittadino extra UE) ed altre che la toccano indirettamente.

Nel 1992 con il Trattato di Maastricht l'appena nata Unione europea inserì nel terzo pilastro, «giustizia e affari interni», la materia dell'immigrazione: andava così a regolare l'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento dei cittadini di Paesi terzi. È stato il primo passo per inserire tali materie all'interno della politica europea²⁸. L'unico atto significativo adottato è stata la Convenzione di Dublino sullo Stato membro competente ad esaminare le domande di asilo²⁹. Successivamente con il Trattato di Amsterdam del 1997, entrato in vigore nel 1999, tale competenza è stata trasferita dal terzo al primo pilastro che permetteva di procedere tramite un *iter* legislativo più fluido e capace di prendere decisioni in tempi più celeri. Inoltre, l'*acquis* di Schengen venne integrato nel diritto europeo: la libera circolazione all'interno dello spazio Schengen è estesa a tutti i cittadini dell'Unione europea.

²⁵ Per un'analisi completa delle attività di assistenza ai rifugiati nonché ai richiedenti asilo, si veda il sito dell'UNHCR, nella sezione 'rifugiati': <https://www.unhcr.it/chi-aiutiamo/rifugiati>

²⁶ Quello posto in essere dalle Istituzioni europee

²⁷ Ci si riferisce a F. BIONDI DAL MONTE, *Le fonti nel diritto dell'immigrazione*, in *Il diritto in Migrazione*, a cura di F. Cortese e G. Pelacani, Editoriale scientifica, Napoli, 2017

²⁸ C. FAVILLI, *Immigrazione (Diritto dell'Unione Europea)*, in *Enciclopedia del diritto*, Annali V, Giuffrè editore, Milano, 2012, pp. 675-694

²⁹ Firmata a Dublino il 15 giugno 1990 ed entrata in vigore il 1.9.1997. Ratificata dall'Italia con la legge 23 dicembre 1992, num. 523